

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

19.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DI GIESI

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	201
Disegno e proposta di legge (Discussione ed approvazione del disegno di legge ed assorbimento della proposta di legge n. 1085):	
Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università (Approvato dal Senato) (1732);	
LABRIOLA e ACHILLI: Modifica dell'articolo 3, comma tredicesimo, della legge 30 novembre 1973, n. 766, recante norme per l'università (1085)	201
PRESIDENTE	201, 203, 207, 209, 218
FALCUCCI FRANCA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	204, 207, 218
GIANNANTONI	205, 207, 218
MASIELLO	203, 204
MEZZOGIORNO, <i>Relatore</i>	202, 207
TRABUCCHI	205
VINCENZI	203
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	219

La seduta comincia alle 10,10.

CAVIGLIASSO PAOLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Labriola sostituisce per la seduta odierna il deputato Bartocci.

Discussione del disegno di legge: Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università (Approvato dal Senato) (1732); e della proposta di legge Labriola e Achilli: Modifica dell'articolo 3, comma tredicesimo della legge 30 novembre 1973, n. 766, recante norme per l'università (1085).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università », già approvato dal Senato nella seduta del 21 settembre 1977; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Labriola e Achilli: « Modifica dell'articolo 3, tredicesimo comma della legge 30 novembre 1973, n. 766, recante norme per l'università ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge. Anche la I Commissione affari co-

stituzionali ha espresso parere favorevole dando altresì mandato al relatore di illustrare alla nostra Commissione le osservazioni formulate dai commissari nel corso del dibattito ai sensi del quarto comma dell'articolo 73 del regolamento della Camera, la qual cosa verrà fatta subito dopo lo svolgimento della relazione.

L'onorevole Mezzogiorno ha facoltà di svolgere la relazione.

MEZZOGIORNO, Relatore. Onorevoli colleghi, l'insieme delle norme contenute nel disegno di legge n. 1732, che è stato presentato dal ministro della pubblica istruzione di concerto con i ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dovrebbe costituire un primo passo verso la soluzione di alcune difficoltà non indifferenti che rappresentano cause di tensioni nell'ambito delle varie componenti che operano nell'università. Innanzi tutto il disegno di legge vuole assicurare la definizione dell'assetto del personale non docente, eliminando quei fattori di incertezza connessi con il precariato di larghi settori.

L'attuazione del provvedimento al nostro esame comporta un onere valutato in più di cinque miliardi per l'anno 1977 e più di 23 miliardi per i successivi esercizi finanziari.

Il disegno di legge prevede l'immissione in ruolo del personale in servizio con incarico a tempo indeterminato, degli incaricati nelle more dei concorsi, del personale non medico assunto a carico del bilancio delle università con rapporto di lavoro subordinato per le esigenze funzionali delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e di cura, del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dello Stato o delle singole amministrazioni universitarie e degli istituti di istruzione universitaria, compresi gli osservatori astronomici e vesuviano; l'assorbimento del personale non docente di ruolo in soprannumero; la regolamentazione dello stato giuridico e l'equiparazione del trattamento economico del personale delle opere universitarie e degli istituti di istruzione universitaria.

Le soluzioni che si intendono adottare con il disegno di legge riconducono in una cornice organica e coerente le situazioni più disparate in modo da sopprimere ogni fonte di confusione generata dall'indeterminatezza delle mansioni e dalle connesse responsabilità.

Il disegno di legge, nel primo titolo, si prefigge altresì di assicurare lo snellimento ed un assetto più funzionale delle competenze amministrative e a tal uopo propone un ampio decentramento di attribuzioni alle amministrazioni universitarie.

Gli articoli 1 e 2 del provvedimento decentrano alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria molti degli atti e dei provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera del personale docente e non docente.

Nel capitolo II del titolo IV, concernente disposizioni varie e transitorie, l'articolo 23 modifica la legge 4 febbraio 1977, n. 21, estendendo anche al biennio di proroga degli assegni biennali di formazione scientifica e didattica la facoltà per i titolari di essere collocati in aspettativa senza assegni, qualora siano docenti di altri ordini di scuola e dipendenti di Enti pubblici o culturali di ricerca.

Sempre l'articolo 23 proroga al 31 ottobre 1978, a richiesta degli interessati, i contratti e le borse di studio, qualora scadano prima di tale termine. Infine l'articolo 24 differisce la data della trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad esaurimento al 31 ottobre 1978. In più, gli assistenti di ruolo su posti convenzionati, nonché i vincitori dei concorsi su posti convenzionati, nonché i vincitori dei concorsi su posti convenzionati già esistenti sono inquadrati in soprannumero nel ruolo degli assistenti ordinari e i relativi posti convenzionati sono soppressi.

Questo in sintesi quanto è contenuto nei provvedimenti in esame; come si vede c'è un tetto, fissato nel 31 ottobre 1978, per la proroga delle borse di studio e per la trasformazione del ruolo degli assistenti, il che potrebbe far pensare sia questa la data entro la quale sarà avviata a soluzione la questione della riforma universitaria. Questo se si è ottimisti; se invece non lo si è, le norme in oggetto non sono altro che un modo per riparare ad alcune esigenze più urgenti, tralasciando tutte quelle che lo sono meno.

Stando così le cose, pur manifestando delle riserve sia perché i provvedimenti in esame lasciano insolite moltissime questioni che la riforma universitaria dovrà affrontare, sia perché il termine dell'ottobre 1978 sembra alquanto utopistico per quanto riguarda la riforma stessa, intendo egualmente associarmi alla schiera degli ottimi-

sti che, malgrado tutto, credono nella validità di quella data.

È sulla base di questa speranza, quindi, che invito la Commissione ad approvare il disegno di legge che, se non soddisfa tutte le aspettative, tuttavia risolve alcuni problemi di notevole importanza.

VINCENZI. Dal Comitato pareri della I Commissione sono stato incaricato di riferire verbalmente sul parere che esso stesso ha emesso.

Il Comitato pareri è stato unanime nel riconoscere che il provvedimento non presenta motivi di incostituzionalità, ed anche che si tratta di un disegno di legge molto complesso pur non risolvendo tutte le questioni di cui si dovrà occupare la riforma universitaria.

Pur essendo il Comitato pareri cosciente dell'urgenza del provvedimento, e del fatto che una sia pur lieve modifica al testo giunto dal Senato comporterebbe un prolungamento dell'*iter* del provvedimento stesso, sono tuttavia emersi dei motivi di perplessità che il comitato desidera siano, mio tramite, sottoposti all'attenzione della competente Commissione di merito.

In primo luogo, secondo qualche membro della mia Commissione, la normativa relativa ai politecnici ed ai poteri della Commissione burocratica forse non è molto congrua, per cui si pensa di presentare un ordine del giorno.

Il secondo punto è già stato superato, in quanto noi ritenevamo che al disegno di legge n. 1732 fosse opportuno abbinare la proposta di legge n. 1085, e l'abbinamento è stato da voi effettuato.

Altro punto controverso è l'articolo 21, che riguarda il momento del passaggio in ruolo del personale che poi passerà alle regioni. Il problema è questo: in base alla legge n. 382, ed in particolare al decreto del Presidente della Repubblica n. 316, entro il 1° febbraio del 1979 il personale in questione dovrà passare alle regioni; quindi il periodo è breve, e nelle more delle operazioni di trasferimento non si arriverà in tempo. Il problema è stato attentamente considerato dal comitato, e si è pensato che forse sarebbe opportuno inserire comunque le regioni nelle operazioni di passaggio in ruolo perché, dal momento che il trattamento economico concesso al personale graverà poi sulle regioni, è bene che le regioni stesse esprimano il loro parere.

Per quanto riguarda poi l'assegno *ad personam*, il Comitato pareri ha sempre ritenuto che non sia del tutto legittimo, e che comunque contribuirebbe ad accentuare la gravità della giungla retributiva.

Altra questione: all'articolo 23 si prevede che la conferma del contratto avvenga su richiesta dello stesso personale contrattista; qualcuno ha osservato che forse sarebbe opportuno coinvolgere in qualche modo il Consiglio di facoltà, se non altro nel senso di una conferma del servizio prestato e degli obblighi assolti. Su questo punto manca l'unanimità dei consensi in seno al Comitato, perché si sa che il Consiglio di facoltà fatica a riunirsi, e quindi si finirebbe con il complicare la situazione dal punto di vista burocratico. Comunque, a parte le spiegazioni che potrà darci l'onorevole sottosegretario, credo che una certificazione da parte del Consiglio di facoltà non sarebbe inopportuna.

Infine è stata modificata, con l'articolo 24, la data per la trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad esaurimento rispetto alla data prevista dal disegno di legge, che lasciava all'università un termine discrezionale e non motivato per indire i concorsi.

Con questi suggerimenti, il parere della I Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Ringraziamo l'onorevole Vincenzi, e lo preghiamo di riferire alla Commissione affari costituzionali che terremo nel dovuto conto i suggerimenti di cui siamo or ora venuti a conoscenza.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MASIELLO. Innanzitutto devo dire che il gruppo comunista considera nel suo complesso giusto ed opportuno il disegno di legge n. 1732, nella misura in cui sana delle situazioni insostenibili all'interno dell'università; situazioni determinate anche da una specifica carenza di iniziative politiche e di misure riformatrici nei confronti dell'università (dall'emanazione dei provvedimenti urgenti in poi) e dalla mancata attuazione di norme che gli stessi provvedimenti urgenti prevedevano: ad esempio l'aumento della dotazione organica di personale non docente secondo scaglioni annuali. Questo ha indotto l'università per elementari esigenze di funzionamento, a fare ricorso a molteplici forme di precariato, e tale provvedimento interviene a sanare e razionalizzare una simile situazione.

Il giudizio sul disegno di legge è positivo anche per la dinamica che ha portato alla sua formulazione, e cioè per il rapporto con le forze sociali e sindacali che sono intervenute nel processo di formazione della volontà politica. Anche questo elemento, che per alcuni rappresenta un esaurimento del potere politico, noi lo consideriamo positivo.

Quindi si tratta di un provvedimento positivo nella misura in cui sana situazioni insostenibili e razionalizza per taluni aspetti il funzionamento dell'università, venendo incontro alle attese del personale che lavora a titolo precario e consentendo il funzionamento di una università sempre più in crisi.

Chiarito che il nostro giudizio è positivo per i metodi, per i contenuti e gli obiettivi del disegno di legge, dobbiamo anche noi esprimere delle perplessità. In parte sono le stesse cui fa riferimento il collega Mezzogiorno con la sua distinzione tra ottimisti e pessimisti: noi non siamo pessimisti circa la possibilità di arrivare in tempi ravvicinati alla riforma universitaria, e la stessa proroga di un anno dei contratti...

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non un anno ma sei mesi, da marzo ad ottobre.

MASIELLO. Noi nutriamo la fiducia che entro tempi ravvicinati si possa pervenire alla riforma, fiducia motivata anche dalla volontà e dalla mobilitazione delle forze universitarie, per cui questo provvedimento legislativo non può essere concepito come un tentativo di procrastinare i tempi di quella riforma attraverso un tamponamento delle situazioni di maggior disagio.

Abbiamo anche altre perplessità, che in parte coincidono con quelle indicate dal Comitato pareri della I Commissione, su alcuni punti relativi ed ambiguità del dettato della legge. Riteniamo, dunque, opportuno un chiarimento da parte dell'esecutivo per quanto riguarda l'interpretazione di alcuni punti del testo, dal momento che le leggi divengono concretamente operanti attraverso circolari interpretative e regolamenti normativi.

Desidero fare tre esempi particolari. Il primo riguarda l'articolo 11, là dove si dice che il personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dello Stato o delle singole amministrazioni universitarie, in servizio alla data del 1°

gennaio 1977, è assunto in ruolo. I colleghi, e l'onorevole sottosegretario in particolare, sanno che la tipologia del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato è una tipologia fortemente differenziata ed articolata, che va dai diurnisti a coloro che hanno stipulato, soprattutto nelle biblioteche, dei contratti, nominalmente a termine, ma virtualmente a tempo indeterminato, per la riorganizzazione appunto delle biblioteche. Ora questo articolo 11 prevede dunque che tutto il personale, a qualsiasi titolo assunto con rapporto di lavoro subordinato dalle amministrazioni universitarie, venga inquadrato in ruolo?

Risulta che in sede di comitato pareri della V Commissione bilancio il sottosegretario Falcucci abbia data una risposta positiva in questo senso e, a chiarimento, abbia detto che il personale degli istituti universitari dipende dalle università ed è a carico dei relativi bilanci, non essendo gli istituti universitari dotati di autonomia finanziaria: pertanto anche il personale assunto dagli istituti universitari e dalle biblioteche rientra tra quello per cui è previsto dal provvedimento in discussione l'assorbimento in ruolo, purché abbia diciotto mesi di anzianità e sia in servizio alla data del 1° gennaio 1977. Desidererei, comunque, avere da parte del Governo un'ulteriore dichiarazione in proposito. Mi si dirà che sono diffidente ma, come diceva Cattaneo. « l'arte della democrazia è l'arte della diffidenza ».

Altro punto su cui è importante un chiarimento è l'articolo 18, là dove si dice che è fatto divieto di assumere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, personale non docente non di ruolo comunque denominato. L'esigenza di chiarimento si pone in relazione a quanto previsto dalla legge sull'occupazione giovanile e sulle liste speciali di collocamento. Infatti già esistono, presso le università di alcune città, iniziative in relazione all'utilizzazione di giovani iscritti nelle liste speciali per la riorganizzazione delle biblioteche in termini di avviamento al lavoro dei giovani, e con la prospettiva (come ad esempio in Puglia) della assunzione di quei giovani che abbiano lavorato nelle biblioteche universitarie in esecuzione della legge n. 285.

È chiaro che se in questa prospettiva dovesse esserci una deroga al divieto di assunzione di personale non di ruolo stabilita dall'articolo 18, tale deroga dovrebbe essere precisata nelle sue forme e nei suoi

contenuti, soprattutto in relazione all'occupazione giovanile ed in accordo con i sindacati, in modo da evitare una possibile proliferazione delle assunzioni di tipo clientelare.

Il terzo chiarimento che desidereremmo avere è quello che riguarda l'articolo 21, cioè lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle opere universitarie, ed in particolare l'ultimo comma, là dove si prevede l'unificazione dei capitoli di spesa relativi al personale ed agli assegni di studio. Una simile unificazione, nel caso che non intervenisse una copertura *ad unguem* del maggiore onere per le spese del personale e dal momento che gli stipendi sono crediti privilegiati, potrebbe provocare uno storno di denaro dalle quote destinate agli assegni agli studenti verso le spese di funzionamento, con riduzione del diritto allo studio. D'altra parte non sarebbe la prima volta, dal momento che qualcosa del genere si è già verificato nel 1975, quando molti studenti, pur avendone diritto, non poterono usufruire dell'assegno di studio. Non vorremmo, insomma che, nel momento in cui si aprisse una conflittualità tra diritto allo studio e crediti privilegiati, gli assegni di studio dovessero subirne le conseguenze. E in questo senso ed in merito alla copertura finanziaria che desidererei un chiarimento da parte del ministero competente. Detto questo riconfermo, a nome del gruppo comunista, il giudizio positivo sul provvedimento di legge al nostro esame.

TRABUCCHI. Il disegno di legge al nostro esame prevede molte cose, e di natura disparata. Un provvedimento molto atteso è quello concernente lo slittamento di un anno per le nomine degli assistenti universitari. Un altro problema che investe il mondo universitario riguarda la possibilità (già da questo anno accademico) di procedere ai trasferimenti dei professori universitari in modo che tutte le cattedre che sono state sdoppiate e le cattedre rese libere, ma per le quali non siano state espletate tutte le procedure necessarie entro il 31 ottobre, possano ugualmente essere utilizzate. Si tratta di un provvedimento importante che riguarda soprattutto la recente concessione di nuove cattedre. D'altra parte l'*iter* necessario è stato in molte sedi ostacolato da difficoltà locali (ad esempio l'occupazione delle università).

Riterrei, per queste ragioni, opportuno apportare un emendamento all'articolo 24 inteso a permettere la possibilità di un trasferimento di professori di ruolo valevole per l'anno accademico 1977-78 purché deliberato entro il 28 febbraio 1978.

Tuttavia mi rendo conto che il grosso problema è quello di far sì che con questo emendamento non venga ritardato il varo del disegno di legge; chiedo, pertanto, ai colleghi se sia il caso o meno di inserire il proposto emendamento che comporterebbe la necessità di rinviare d'urgenza il provvedimento al Senato.

GIANNANTONI. Vorrei introdurre in questa discussione anche qualche elemento di valutazione politica che ritengo faccia parte integrante del giudizio che noi dobbiamo dare sul provvedimento al nostro esame.

Debbo dire che sono rimasto alquanto perplesso del fatto che le ragioni di attesa di questo provvedimento siano essenzialmente nella proroga dei contratti e che a questa attesa si debba aggiungere anche quella di un rinvio dei termini delle chiamate. Al riguardo desidero richiamare alla memoria alcuni fatti. L'attuale provvedimento di legge è nato in considerazione della legislazione del personale docente che ha portato al blocco per un paio di mesi di ogni attività universitaria; l'agitazione è stata anche determinata da una situazione che ha pochi riscontri nel resto dell'amministrazione dello Stato italiano. Infatti di fronte ad un organico di circa 36 mila posti, il personale effettivamente in ruolo raggiungeva la cifra di un terzo; l'organico del personale non di ruolo era invece di 34 mila posti coperti solamente da 16 mila unità. Da ciò si rileva facilmente che avevamo una cifra di personale precario superiore a quella del personale di ruolo. Le cause di questo fenomeno sono da addebitare alla mancanza di concorsi, ad assunzioni provvisorie dettate dall'emergenza in cui versa l'università italiana in genere.

La situazione di intollerabilità per il personale non docente ha, alla fine, raggiunto la nota esplosione degli ultimi mesi. Infatti noi avevamo una situazione precaria non solo per il personale non docente ma anche una situazione del personale di ruolo in grave ritardo circa la ricostruzione delle carriere, il riconoscimento dei servizi e della anzianità.

Tuttavia anche noi abbiamo condannato alcune forme di lotta con cui è esplosa l'insofferenza. Di fronte a questa situazione il disegno di legge, che nasce da una convergenza di proposte provenienti dal movimento sindacale, dalle forze politiche e dal Governo, viene a sanare alcuni gravi problemi. A nessuno sfugge quanto grande sia l'attesa nelle università verso questo provvedimento atto a porre rimedio a situazioni divenute insostenibili. Ma qui si tratta anche di vedere come le forze politiche sanno reagire ed intervenire di fronte ad un problema così vasto e grave.

Da questo punto di vista credo che abbiamo il dovere di approvare il provvedimento al nostro esame.

L'onorevole Masiello ha messo in luce alcune perplessità che condividiamo: infatti, non tutte le disposizioni del disegno di legge ci convincono. La stessa cosa non possiamo dire per le norme riguardanti il personale non docente; anzi, noi teniamo presente proprio questo problema, perché vogliamo scongiurare, tra l'altro, l'eventualità che l'università di Roma, seguita dalle altre università, sia di nuovo bloccata.

Capisco che il problema delle opere universitarie, in modo particolare quello dei policlinici, faccia nascere delle questioni (non c'è dubbio che l'osservazione dell'onorevole Vincenzi sulla ristrettezza dei tempi per il passaggio del personale delle opere universitarie alle regioni abbia un fondamento di verità), però credo che non possa sfuggire ad alcuno il fatto che l'aver immesso nel personale dello Stato il personale dipendente dalle opere universitarie serve ad interrompere una serie di richieste a ventaglio e le più disparate — noi confidiamo in ciò — dato che il rapporto si svolgeva unicamente tra i lavoratori ed i singoli consigli di amministrazione delle opere universitarie. Inoltre, in una fase di vacanza dello stato giuridico ciò avrebbe potuto portare facilmente ad una situazione talmente compromessa al momento dell'ingresso nelle regioni da rendere impossibile questo stesso ingresso.

Pertanto, ci troviamo di fronte ad un fattore di perequazione che riteniamo importante proprio per favorire l'ingresso di questo personale alle dipendenze delle regioni.

Anche per quanto riguarda i policlinici dobbiamo sanare una situazione che si è venuta incancrenendo per una serie di in-

terventi parziali che hanno portato a vistose sperequazioni.

Nello stesso tempo, però, non intendiamo rinunciare alla nostra posizione, che abbiamo sempre sostenuto, di sviluppare i regimi di convenzione fra policlinici universitari ed enti ospedalieri e regioni. Non riteniamo che debba essere premiata la politica dei policlinici autonomi, ed in questo senso presenteremo un ordine del giorno.

Ho espresso queste osservazioni per confermare l'esigenza politica d'insieme di dare una risposta positiva e definitiva su questo problema nella seduta odierna, cui è rivolta l'attenzione del personale non docente delle università.

Siccome questo è il problema principale, credo, che a questo dobbiamo subordinare anche l'esigenza di intervenire in altri settori in modo da rendere il provvedimento più consoni ai nostri intendimenti.

Possiamo avere anche opinioni diverse sull'opportunità di una proroga dei contratti, ma resta il fatto fondamentale, così credo, che questa proroga nasce dall'esigenza di trovare una risposta ad un aspetto oggettivo, e cioè che i contrattisti non hanno avuto alcuna possibilità di concorso per cambiare il loro *status*. Questa possibilità può essere loro concessa dalla riforma universitaria, e cioè dalla ripresa di una politica degli organici e dei concorsi che offra ai capaci ed ai meritevoli uno sbocco di carriera.

Abbiamo la necessità di salvaguardare le situazioni create dai provvedimenti urgenti, ma cristallizzate alla loro fase iniziale, fino alla data, che diventa però una scommessa politica, in cui si deve fare fino in fondo lo sforzo per attuare sostanzialmente una riforma dell'università. Di ciò il gruppo comunista è profondamente convinto.

Ritengo che sia del tutto incomprensibile la richiesta di un prolungamento dei termini di trasferimento. Non comprendo qual è la motivazione che sta alla base di una richiesta di questo genere. Non esiste alcuna ragione oggettiva che abbia impedito alle facoltà di adempiere le modalità entro i tempi stabiliti. Pertanto, se una facoltà, e sappiamo tutti qual è, non è riuscita a compiere questi adempimenti, non capisco perché il Parlamento debba correre in aiuto delle beghe interne di questa facoltà prolungando i termini.

In considerazione di ciò, l'opposizione del gruppo comunista è assoluta per ragio-

ni di principio, in quanto riteniamo che a noi spetti il compito di dare una risposta politica alle attese di coloro che sono essenzialmente i destinatari del provvedimento al nostro esame, e cioè il personale non docente.

Se rimettessimo in ballo l'iter ed i tempi di approvazione del disegno di legge per consentire a qualche facoltà di ottenere due mesi in più per attuare quei pochi trasferimenti, commetteremmo qualche cosa che ci porrebbe in rotta con il personale non docente, ed a ciò dobbiamo stare attenti. Il gruppo comunista si oppone anche per le ragioni di merito che ho esposto poc'anzi.

Pertanto, come noi abbiamo messo da parte alcuni elementi di perplessità perché ci sembra che il disegno di legge dia una risposta a questo problema fondamentale, così vorremmo invitare gli altri colleghi a tenere ben fermo questo punto ed approvare rapidamente il provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MEZZOGIORNO, Relatore. Indubbiamente gli interventi che hanno fatto seguito alla relazione hanno rafforzato e convalidato quelli che erano stati i temi da me stesso toccati. L'onorevole Masiello ha anche approfondito quei punti per i quali non ero sceso nei dettagli, ritenendo che data l'urgenza del provvedimento ciò avrebbe potuto prolungarne la discussione e ritardarne l'approvazione. Ora ascolteremo quanto il rappresentante del Governo avrà da dire in risposta ai chiarimenti chiesti dall'onorevole Masiello.

Per quanto riguarda invece l'intervento dell'onorevole Giannantoni, devo dire che indubbiamente il provvedimento è nato per soddisfare alcune esigenze fondamentali dei non docenti, e che poi si è ampliato estendendosi ai contrattisti, ai borsisti ed agli assistenti, in tal modo derogando dal principio fondamentale per il quale era stato preparato.

Non si ci deve quindi meravigliare di fronte alla proposta di emendamento avanzata dall'onorevole Trabucchi di salvaguardare alcuni diritti ritardando di un anno la copertura. Siccome su questo emendamento non ci sarà l'unanimità, penso di presentare in seguito una proposta di legge.

GIANNANTONI. Quando per sette volte si manda deserto un Consiglio di facoltà, poi non si può chiedere la proroga dei termini.

FALCUCCI FRANCA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ringrazio il relatore ed anche l'onorevole Vincenzi, che si è fatto carico di rappresentare in questa sede l'interessante dibattito svoltosi ieri in sede di Commissione affari costituzionali.

Innanzitutto, riferendomi a quanto sottolineato dal relatore, ed anche dagli altri colleghi intervenuti, non solo confermo che questa legge non è affatto elusiva delle scelte organiche che si impongono e che verranno attuate in sede di riforma universitaria, ma colgo anche l'occasione per ribadire che il Governo non consentirà l'adozione di nessuna linea che tenda a ritardare la riforma, o a far leva sui ritardi della riforma per imboccare la strada dei provvedimenti stralcio.

Venendo al merito del disegno di legge in esame, è vero che esso ha un valore limitato, ma certo non per questo non è importante dal punto di vista dell'assetto delle strutture amministrative dell'università. Infatti, pur nella distinzione logica tra norme comprese nella prima parte del disegno di legge, e norme attinenti all'assetto giuridico del personale non docente, complessivamente tutte rappresentano una scelta che va nella direzione di un più ordinato ed efficiente svolgimento della vita universitaria.

Sotto questo profilo, quindi, le norme in questione contribuiscono anche alla possibilità di dare concretezza non solo al disegno di legge di riforma, ma ad una strategia di attuazione della riforma stessa, perché senza una struttura di funzionalità adeguata nessuna strategia di riforma riuscirebbe, almeno in termini brevi, ad avere una sua efficacia. Si tratta pertanto di un provvedimento senz'altro positivo, visto in un'ampia prospettiva di rinnovamento dell'università.

Detto questo, il Governo esprime il suo apprezzamento per la posizione assunta dal Parlamento nei confronti del disegno di legge, nonché per la predisposizione del testo che, pur nel rispetto delle prerogative del Parlamento, non ha mancato però di tener conto dell'azione responsabile svolta dai sindacati per la soluzione di questi problemi.

Non mancano esigenze di chiarimento evidenziate sia dalla Commissione affari costituzionali che dagli onorevoli Masiello e Giannantoni.

Per quanto riguarda la costituzione della Commissione che deve presiedere a tutta la strategia di attuazione relativa al titolo II cioè all'immissione in ruolo del personale e alle procedure di controllo, il rilievo fatto già al Senato e ripreso dalla Commissione affari costituzionali, è che essa darebbe un eccessivo potere ai rettori, ma basta leggere l'articolo 5 relativo alla composizione della Commissione stessa, per essere rassicurati. Dopo una attenta valutazione dell'articolo 5 non mi pare infatti che la preoccupazione di un eccesso di potere autocratico da parte dei rettori possa avere una consistenza oggettiva; è anche evidente che non verrà a mancare la sorveglianza complessiva sull'attività dell'Università svolta dal Consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda l'altro rilievo fatto dall'onorevole Masiello, mi richiamo all'articolo 14, la cui formulazione mi sembra piuttosto chiara. In particolare, inoltre, per quanto riguarda le preoccupazioni espresse in relazione all'articolo 11 sul personale degli istituti universitari, va detto che l'articolo 15 è esplicito in merito. Tale articolo, infatti, consiste in una estensione dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, le cui norme, pertanto, si applicano anche al personale assunto a carico del bilancio delle università e degli istituti di istruzione universitaria nonché degli osservatori astronomici e vesuviano in sostituzione di altro personale al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli precedenti, purché in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge presso le università e gli istituti di istruzione universitaria e ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per quanto riguarda l'eventuale connessione tra l'articolo 18 e l'applicazione della legge sull'occupazione giovanile, non vi è alcun dubbio e tale legge (che non rientra nel merito di questa Commissione) è estremamente esplicita a proposito del significato e dei termini delle assunzioni. Quindi, per quello che riguarda l'assetto generale l'articolo 18 conserva intatto tutto il suo significato ed il suo valore.

A proposito dell'articolo 21 sul personale delle opere universitarie, in questa sede sono state fatte diverse obiezioni sull'as-

segno *ad personam*. D'altra parte, la situazione di fluidità e di differenti condizioni di rapporti di lavoro del personale delle varie opere rende necessario un intervento legislativo di questo tipo, pur se condividiamo le perplessità e le preoccupazioni manifestate. Voglio dire che, inquadrata nel complesso dell'articolo che disciplina questa fase di transizione del passaggio delle opere universitarie alla competenza delle regioni in base ai decreti di applicazione della legge n. 382, la norma in questione rappresenta uno strumento per realizzare quella omogeneità di situazioni giuridiche ed economiche necessaria per non trasformare questo passaggio nella trasmissione di una « patata bollente ».

È questa la ragione per cui il Governo ha accettato questo articolo 21, che era di iniziativa parlamentare, con il quale si sollecita una responsabilizzazione in primo grado del Ministero della pubblica istruzione affinché utilizzi questo periodo di tempo per provvedere all'assetto in questione. Debbo dire che già da qualche mese il ministero ha trasmesso una ipotesi di regolamentazione per il personale delle opere universitarie alle singole opere per raccogliere indicazioni ed eventuali miglioramenti, per cui ritengo di poter affermare che il Governo sarà in condizione, per la parte di sua competenza, di assolvere a questa funzione, per la quale non mancherà di stabilire anche opportuni collegamenti con le regioni. Ma tale investitura di responsabilità, voglio dirlo, non è stata sollecitata dal Governo bensì dalle forze parlamentari e, benché ciò sia in qualche modo esterno alle valutazioni del Parlamento, anche dalle stesse forze sociali.

Per quanto riguarda la preoccupazione, espressa dall'onorevole Masiello, a proposito dell'unificazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 21, desidero rassicurarlo ricordando che il Governo non avrebbe potuto consentire ad un'operazione che indebolisse i servizi rispetto alle esigenze del personale: è per questo che il comma in questione va letto in connessione con il precedente relativo alla copertura finanziaria ed in base al quale il contributo dato dallo Stato alle opere universitarie per il loro funzionamento verrà aumentato, a datare dal prossimo esercizio finanziario, in misura tale da coprire le eventuali maggiori spese di personale, limitatamente a quanto previsto dal regolamento di cui al primo comma dello stesso articolo 21. Posso assicurare, per

quanto è possibile, che, d'intesa con il Tesoro, gli uffici hanno fatto tutti i calcoli necessari per includere questa garanzia nell'articolo di copertura della stessa legge.

Relativamente al problema della proroga dei contratti per ora non sarebbe prevista alcuna verifica. Desidero precisare che il testo originariamente presentato dal Governo prevedeva un rinnovo dei contratti e la condizione della verifica, il rinnovo, però, era esteso a tutto l'anno accademico 1978-1979.

Essendosi manifestato al Senato un orientamento teso a restringere questi termini in modo da non pregiudicare le scelte organiche che, in materia di personale docente, dovranno essere fatte nell'ambito della riforma, il Governo ha accettato il testo di iniziativa parlamentare la cui motivazione appariva convincente. In effetti, trattandosi di una proroga di sei mesi per una fascia di circa 160 contrattisti che vedevano scadere il loro contratto a marzo, cioè non a conclusione dell'anno accademico, e volendo semplicemente allineare tale scadenza al termine dell'anno, la verifica avrebbe potuto trasformare quella che è una semplice proroga di congiuntura in un criterio di proroga del contratto, quindi in qualche modo impegnativo circa la proroga del contratto stesso, contraddicendo alle esigenze di una valutazione organica da fare in sede di riforma.

A proposito dell'articolo 24 un rilievo era stato avanzato dalla I Commissione affari costituzionali, ma in questa sede non è stato ripreso.

Con riferimento all'articolo presentato o delineato dall'onorevole Trabucchi devo dire che, a prescindere da qualsiasi considerazione di merito, l'interesse prevalente e l'impegno del Governo è quello di garantire, in via preliminare, l'approvazione del provvedimento in discussione. In effetti potrebbero sussistere da parte di ogni gruppo, nei confronti di un provvedimento così complesso, esigenze di miglioramento per una o l'altra parte del testo; ma ciò aprirebbe la strada degli emendamenti e si potrebbe, al di là delle intenzioni, rimettere in discussione la conclusione dell'*iter* di un disegno di legge apprezzato ed approvato nelle sue linee portanti. Devo quindi pregare i membri della Commissione di non insistere, per quanto possibile, nella presentazione di eventuali emendamenti.

Per quanto riguarda la questione dei policlinici, il Governo conferma quanto detto

al Senato: proprio perché si rende conto della grande rilevanza del problema, ritiene che esso esiga una discussione di merito nel quadro della riforma universitaria, e in particolare della riforma della facoltà di medicina. Quindi non si può addvenire ad una soluzione o assumere un impegno di soluzione che prescindano da una discussione di merito che, come al Senato, in questa sede non è stata sviluppata. Da ciò, senza esprimere un giudizio di merito ma volendosi attenere ad un comportamento coerente, deriva l'impossibilità per il Governo di accogliere l'ordine del giorno Labriola e Giannantoni nei termini in cui è stato formulato. Favorevole è, invece, il parere sull'ordine del giorno Masiello, analogo ad uno presentato al Senato e relativo al rinnovo delle borse di studio al Consiglio nazionale delle ricerche.

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione di assumere come testo base il disegno di legge n. 1732. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TITOLO I

DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E SNELLIMENTO DI PROCEDURE

CAPO I

DECENTRAMENTO

ART. 1.

(Attribuzioni relative al personale docente universitario).

Tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera del personale docente universitario, con esclusione di quelli di cui al comma successivo, sono devoluti alla competenza dei rettori delle università e

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1977

dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.

In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:

- a) la ripartizione dei posti di organico e i concorsi a posti di docente;
- b) il conferimento delle nomine e della conferma in ruolo;
- c) i trasferimenti;
- d) le autorizzazioni alla concessione delle aspettative per i motivi sindacali;
- e) i comandi e i collocamenti fuori ruolo.

(È approvato).

ART. 2.

(Attribuzioni relative al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria).

Tutti gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, nonché i bandi di concorso e le nomine per la copertura dei posti disponibili presso le singole università o istituti di istruzione universitaria, relativi al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, con esclusione di quelli di cui al successivo terzo comma, sono devoluti alla competenza dei rettori e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.

Sono altresì devoluti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria gli inquadramenti nella categoria immediatamente superiore previsti dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e dagli articoli 13 - lettera b) - e 25 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:

- a) la ripartizione ed il trasferimento dei posti in organico;
- b) le autorizzazioni a bandire i concorsi;
- c) i concorsi per il reclutamento del personale delle carriere direttive, amministrativa, di ragioneria e delle biblioteche universitarie;

d) il conferimento della nomina in ruolo, i trasferimenti e le promozioni del personale appartenente alle carriere direttive di cui alla precedente lettera c), nonché la formulazione del giudizio complessivo per il personale delle carriere medesime con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifiche equiparate;

e) le promozioni del personale delle altre carriere per le quali le norme vigenti prevedono la competenza del consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione o procedure concorsuali su base nazionale;

f) i concorsi riservati alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale e di coadiutore principale, o alle qualifiche equiparate, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

g) i trasferimenti da un ruolo ad un altro di corrispondente carriera, di cui all'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) le autorizzazioni alle concessioni delle aspettative per motivi sindacali;

i) i comandi ed i collocamenti fuori ruolo.

I bandi relativi ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale non docente sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se attribuiti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.

(È approvato).

ART. 3.

(Nomina delle commissioni esaminatrici nei concorsi decentrati per i ruoli del personale non docente ed operaio delle università e degli istituti di istruzione universitaria).

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso alle carriere di concetto, amministrativa, di ragioneria e delle biblioteche universitarie, alla carriera esecutiva amministrativa ed alla carriera ausiliaria sono nominate dai rettori delle università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria secondo le modalità di cui all'ar-

articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di operaio sono nominate dai rettori delle università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria e si compongono di:

a) un tecnico laureato, o ingegnere dell'ufficio tecnico; o curatore degli orti botanici o conservatore dei musei delle scienze, quale presidente;

b) da tre tecnici di carriera direttiva, scelti tra i tecnici laureati, ingegneri, curatori o conservatori, ovvero da tre tecnici di carriera di concetto degli istituti scientifici o degli uffici tecnici;

c) da un funzionario di carriera direttiva delle segreterie universitarie.

Alle commissioni vengono aggregati, a tutti gli effetti, uno o più operai specializzati, in relazione alle qualifiche di mestiere messe a concorso.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato appartenente al ruolo di carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

È abrogato l'articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172.

(È approvato).

ART. 4.

(Adempimenti connessi ai rapporti con l'INAIL).

Sono devoluti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria gli adempimenti relativi alla gestione esercitata dall'INAIL per conto dello Stato nei confronti del personale docente e non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria in esecuzione della normativa vigente in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Le prestazioni dovute dall'INAIL al personale delle università e degli istituti di istruzione universitaria vengono eseguite previa autorizzazione dei rettori e dei direttori, i quali, in qualità di funzionari delegati, provvedono anche ai conseguenti rimborsi.

(È approvato).

ART. 5.

(Devoluzione di competenze spettanti al consiglio di amministrazione e decentramento dei controlli).

Salvo quanto previsto dal precedente articolo 2, lettera e), nelle materie devolute, per effetto della presente legge, ai rettori delle università ed ai direttori degli istituti di istruzione universitaria le attribuzioni, che, in base alle vigenti disposizioni, sono esercitate dal consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, sono demandate ad una apposita commissione per il personale da costituire presso ogni università od istituto di istruzione universitaria.

Detta commissione, nominata dal rettore o direttore, è così composta:

a) dal rettore o direttore, che la presiede;

b) dal direttore amministrativo;

c) da due rappresentanti del personale docente;

d) da due rappresentanti del personale non docente.

I membri di cui alle lettere c) e d) sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, rispettivamente, del personale docente e del personale non docente.

Le funzioni di controllo esercitate dalla Ragioneria centrale presso il Ministero della pubblica istruzione e dalla Corte dei conti sono demandate, nelle materie devolute, ai sensi della presente legge, ai rettori delle università ed ai direttori degli istituti di istruzione universitaria, rispettivamente, alle ragionerie regionali dello Stato e alle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

(È approvato).

CAPO II

PROCEDURE

ART. 6.

(Snellimento delle procedure).

Su richiesta dei competenti rettori delle università, dei direttori degli istituti di istruzione universitaria, nonché dei direttori

degli osservatori astronomici e vesuviano, trasmessa per il tramite delle ragionerie regionali dello Stato, le direzioni provinciali del tesoro sono autorizzate a variare le partite provvisorie e definitive di spesa fissa relative al personale docente e non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, al fine di corrispondere al personale stesso gli assegni conseguenti a provvedimenti di competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei rettori e direttori, concernenti nomine e variazioni di stato aventi effetti giuridici ed economici.

I rettori e direttori, di cui al comma precedente, avvanzeranno detta richiesta quando avranno accertato la sussistenza delle condizioni prescritte ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di propria competenza ovvero quando avranno ricevuto comunicazione delle variazioni da apportare con provvedimenti di competenza dell'Amministrazione centrale.

(È approvato).

ART. 7.

(Provvedimenti definitivi).

Tutti i provvedimenti emanati dai rettori delle università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria, per effetto della presente legge, sono definitivi, con esclusione dei seguenti:

a) dichiarazione di risoluzione del rapporto di impiego a seguito di giudizio sfavorevole sul periodo di prova;

b) sanzioni disciplinari;

c) dispensa dal servizio quando non si tratti di dispensa dal servizio per infermità;

d) sospensione cautelare facoltativa.

(È approvato).

ART. 8.

(Procedura per l'assunzione di appartenenti a categorie riservatarie).

La legge 2 aprile 1968, n. 482, si applica con riferimento ai singoli contingenti di posti di ruolo organico stabiliti per ciascuna università e per ciascun istituto di istruzione universitaria.

Le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie e degli operai permanenti, di appartenenti alle categorie previste dalla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, avranno luogo mediante concorsi per titoli indetti dai rettori delle università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria.

I bandi di concorso prevederanno che, qualora non sia stato possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

Per la formazione delle commissioni esaminatrici e l'espletamento dei concorsi si applicano le norme generali vigenti in materia.

(È approvato).

TITOLO II

IMMISSIONI IN RUOLO E REVISIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE NON DOCENTE DELLE UNIVERSITÀ, DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E VESUVIANO

CAPO I

IMMISSIONI IN RUOLO E REVISIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE

ART. 9.

(Immissione in ruolo di personale non docente incaricato).

Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1977 con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042, è immesso nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti riservati al predetto personale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Il personale cui è stato conferito, in data anteriore al 1° luglio 1977, un incarico nelle

more dei concorsi su posti vacanti, in organico, è immesso nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante l'utilizzazione dei posti per i quali sono stati conferiti gli incarichi stessi.

Le relative dotazioni organiche sono aumentate fino alla concorrenza dell'eventuale eccedenza delle unità di personale immesso in ruolo ai sensi dei commi precedenti rispetto alle disponibilità effettive dei rispettivi ruoli.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, sono revocati i concorsi già indetti per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitari, degli osservatori astronomici e vesuviano, non pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale cui sia stato conferito un incarico nelle more dei concorsi dopo la data del 30 giugno 1977 è mantenuto in servizio fino all'espletamento dei concorsi stessi; tali concorsi dovranno essere espletati entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 10.

(Immissione in ruolo di personale non medico non di ruolo).

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale non medico, assunto a carico del bilancio delle università con rapporto di lavoro subordinato per le esigenze funzionali delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e di cura, in servizio alla data del 1° gennaio 1977, è immesso nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

L'immissione in ruolo ha luogo previo incremento delle dotazioni dei rispettivi ruoli organici fino alla concorrenza delle unità di personale avente titolo all'immissione stessa.

In relazione alle unità di personale immesse in ruolo ai sensi del precedente primo comma, le università e gli istituti di istruzione universitaria sono tenuti a versare annualmente, a carico del proprio bilancio, in conto entrate eventuali del Tesoro, un importo pari all'ammontare annuo

lordo della spesa relativa alle retribuzioni spettanti al personale stesso, fermo restando a carico delle amministrazioni regionali l'onere dei contributi necessari a coprire la predetta spesa annuale.

(È approvato).

ART. 11.

(Immissione in ruolo di personale assunto a carico del bilancio dello Stato o dalle amministrazioni universitarie).

Il personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dello Stato o delle singole amministrazioni universitarie, compresi gli osservatori astronomici e vesuviano, in servizio alla data del 1° gennaio 1977, e che abbia prestato servizio per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a diciotto mesi nell'ultimo triennio, è immesso nei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli osservatori astronomici e vesuviano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'immissione in ruolo è disposta nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale predetto è stato originariamente assunto.

L'immissione in ruolo ha luogo di norma mediante l'utilizzazione dei posti disponibili nelle singole dotazioni organiche. Qualora non vi sia sufficiente disponibilità di posti nelle predette dotazioni organiche, queste sono aumentate fino alla concorrenza della eventuale eccedenza.

(È approvato).

CAPO II

NORME PARTICOLARI AI FINI DELL'ASSORBIMENTO DEL PERSONALE IN SOPRANNUMERO E DELLE IMMISSIONI IN RUOLO

ART. 12.

(Assorbimento del personale non docente di ruolo in soprannumero).

Con effetto dal 1° gennaio 1977, il personale non docente di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in soprannumero, è immesso in posti numerari dei rispettivi ruoli organici delle

università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano.

L'assorbimento del soprannumero ha luogo mediante un incremento delle dotazioni organiche corrispondenti al numero delle unità di personale da immettere in posti numerari.

(È approvato).

ART. 13.

(Norme particolari concernenti la revisione delle dotazioni organiche).

Il Ministro della pubblica istruzione determinerà, con propri decreti, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici, tenuto conto degli incrementi resi necessari dalle immissioni in ruolo previste dal presente titolo.

Sugli incrementi determinati dalle immissioni nei ruoli delle carriere esecutive e ausiliarie, nonché degli operai permanenti, non si fa luogo alla riserva dei posti prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, fermo restando che la riserva stessa sarà operata, nella percentuale prevista dalla medesima legge, sui posti che saranno disponibili per i successivi concorsi pubblici.

(È approvato).

ART. 14.

(Modifiche ai contingenti di posti di personale non docente).

Fino alla determinazione definitiva delle singole piante organiche di ateneo, da attuarsi in sede di riforma universitaria, sulla base di criteri di programmazione, le modifiche ai contingenti dei posti del personale non docente — ivi compresi i posti relativi alle qualifiche dirigenziali — che si rendessero opportune, saranno determinate, per ciascun ateneo, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sulla base di un criterio uniforme che tenga conto del numero degli studenti, delle esigenze della ricerca, della dislocazione e del tipo di strutture edilizie.

I posti che — dall'entrata in vigore della presente legge — si renderanno vacanti sa-

ranno ridistribuiti tra le diverse università in conformità alle esigenze di riequilibrio.

(È approvato).

ART. 15.

(Estensione dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775).

Le norme di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si applicano anche al personale assunto a carico del bilancio delle università e degli istituti di istruzione universitaria nonché degli osservatori astronomici e vesuviano in sostituzione di altro personale al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli precedenti, purché in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge presso le università e gli istituti di istruzione universitaria e ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

TITOLO III

VALUTAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI

ART. 16.

(Valutazione e riconoscimento dei servizi).

Il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli osservatori astronomici e vesuviano, alle dirette dipendenze delle singole amministrazioni universitarie o degli osservatori, è assimilato a tutti gli effetti al servizio non di ruolo statale di cui alle varie categorie previste dal regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

Per la valutazione di tale servizio ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Il servizio, di ruolo e non di ruolo, prestato anche presso altre Amministrazioni dello Stato o presso le opere universitarie, dal personale non docente, compreso quello immesso in ruolo ai sensi dei precedenti articoli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, nonché presso gli osservatori astronomici e vesuviano, è riconosciuto, ai fini economici e della progressione di carriera: per intero se svolto nella stessa carriera o categoria ovvero in categorie equiparate; nella misura della metà se svolto in carriere o categorie immediatamente inferiori; nella misura della metà e comunque per non più di quattro anni se svolto in carriere o categorie non immediatamente inferiori a quelle di attuale appartenenza.

Tale riconoscimento avviene mediante ricostruzione di carriera sulla base del servizio effettivamente prestato nella carriera di appartenenza, sommando a tale servizio la sola anzianità riconosciuta per effetto del precedente comma. È consentita l'opzione per la posizione giuridica ed economica già conseguita, se più favorevole.

Per il personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, qualora la ricostruzione di carriera comporti per l'anzianità maturata l'inquadramento nelle qualifiche superiori, questo è disposto anche in eccedenza alle relative dotazioni organiche, salvo successivo riassorbimento.

Gli effetti giuridici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al precedente terzo comma decorrono dal 1° gennaio 1977, mentre gli effetti economici decorrono dal 1° maggio 1977 per il 50 per cento dell'importo della maggiore retribuzione spettante a ciascuno interessato e dal 1° maggio 1978 per l'intero ammontare della medesima retribuzione.

I benefici previsti dal presente articolo si applicano con le stesse modalità indicate nei precedenti quarto e quinto comma anche nei confronti del personale in servizio nominato in carriera superiore a quella di appartenenza a seguito di concorso pubblico ovvero riservato successivamente alla data del 1° gennaio 1977, nonché del personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, che maturi il prescritto periodo di anzianità ai fini della promozione alla qualifica superiore anche in data suc-

cessiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

L'assegno *ad personam* di cui all'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, per la parte eccedente la somma di lire 23.000 mensili attribuita con legge 4 aprile 1977, n. 121, viene riassorbito, con i criteri previsti dal secondo comma del citato articolo 2, nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli effetti economici dei benefici previsti dal presente articolo.

(È approvato).

ART. 17.

(Attribuzione di aumenti periodici in prima applicazione della presente legge).

Ai fini perequativi, al personale appartenente ai ruoli delle carriere esecutive dei tecnici ed ai ruoli degli infermieri delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, il quale, a seguito dei riconoscimenti di servizio previsti dal precedente articolo 16, risulti in possesso di una anzianità di anni 6, 10 o 15, saranno attribuiti, rispettivamente, 1, 2 o 3 aumenti periodici in aggiunta a quelli spettanti in base alla anzianità posseduta.

(È approvato).

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

NORME FINALI

ART. 18.

(Divieto di assunzioni temporanee di personale non docente).

È fatto divieto di assumere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, personale non docente non di ruolo comunque denominato.

L'assunzione di personale effettuata in violazione del divieto posto dal precedente comma è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'amministrazione, salva la responsabilità, personale e solidale, per le somme conseguentemente erogate, dei docenti, dei funzionari e degli organi

delle singole amministrazioni universitarie che vi abbiano provveduto.

Si deroga al livello di cui al precedente primo comma soltanto per le assunzioni temporanee di personale paramedico presso i policlinici e le cliniche universitarie e di personale operaio presso le università, gli istituti di istruzione universitaria e gli osservatori astronomici e vesuviano. Tali assunzioni temporanee sono disposte secondo i criteri e nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

(È approvato).

ART. 19.

(*Riserva di posti nei pubblici concorsi*).

Nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le predette amministrazioni universitarie od osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione, o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali.

Nei bandi di concorso a posti di personale tecnico degli istituti scientifici e clinici sarà specificato quali posti messi a concorso siano riservati al personale di cui al comma precedente.

I posti riservati eventualmente non utilizzati sono trasferiti in aggiunta ai posti a concorso ordinario.

(È approvato).

ART. 20.

(*Abrogazione di norme ed altre disposizioni*).

Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono il conferimento di incarichi su

posti di organico del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, e, in particolare, quelle di cui agli articoli 22-bis e 26-bis, sub articolo 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, quelle di cui agli articoli 13, 36 e 50 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, quelle di cui all'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 276, e quelle di cui all'articolo 27 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

L'articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382, non si applica ai ruoli del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano.

Il periodo di prova previsto dall'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è ridotto a sei mesi.

(È approvato).

CAPO II

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

ART. 21.

(*Stato giuridico e trattamento economico del personale delle opere universitarie*).

Entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzato a regolamentare con proprio decreto lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle opere delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Per le opere universitarie appartenenti alle regioni a statuto ordinario tale regolamento avrà vigore fino al trasferimento del loro personale alle regioni stesse, secondo quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Nel decreto di cui al primo comma lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle opere universitarie saranno equiparati, per quanto possibile, a quelli del corrispondente personale di ruolo delle università.

Le eventuali eccedenze rispetto al trattamento economico del personale universita-

rio sono ammesse solo per le voci ricorrenti e se già in godimento alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; in tal caso esse assumono il carattere di assegno *ad personam* riassorbibile sui futuri miglioramenti di carattere generale e individuale ad eccezione di quelli derivanti da aumenti dell'indennità integrativa speciale e degli assegni familiari.

Il contributo dato dallo Stato alle opere universitarie per il loro funzionamento verrà aumentato, a datare dal prossimo esercizio finanziario, in misura tale da coprire le eventuali maggiori spese di personale, limitatamente a quanto previsto dal regolamento di cui al primo comma.

Fino alla data del 1° novembre 1979, i capitoli di spesa a favore delle opere universitarie e per gli assegni universitari sono unificati, fermo restando, comunque, quanto disposto per i predetti assegni dalle norme vigenti, ivi compreso l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 21 aprile 1969, n. 162.

(È approvato).

ART. 22.

(Competenza relativa ai provvedimenti di cui alla legge 4 febbraio 1966, n. 32).

I provvedimenti relativi al collocamento in ruolo in soprannumero previsto dalla legge 4 febbraio 1966, n. 32, da disporre nei confronti del personale non docente, già inquadrato nella qualifica di diurnista per effetto dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, o che abbia maturato il prescritto triennio a carico dei bilanci delle università secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1042, sono devoluti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria, i quali acquisiranno il parere della commissione per il personale di cui al precedente articolo 5.

Resta fermo peraltro la competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione nei casi in cui sui provvedimenti predetti si sia già pronunciato il consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

ART. 23.

(Vincitori di assegni biennali. Proroghe di contratti e borse di studio).

L'articolo 1, secondo comma, della legge 4 febbraio 1977, n. 21, è modificato nel senso che i vincitori di assegni biennali di formazione scientifica e didattica, che siano docenti di altri ordini di scuola o dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni anche per l'eventuale biennio di proroga degli assegni biennali.

I contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, qualora scadano prima del 31 ottobre 1978 sono prorogati fino alla predetta data, a richiesta degli interessati.

Analogamente le borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62 ed attualmente in godimento, sono prorogate fino al 31 ottobre 1978.

(È approvato).

ART. 24.

(Assistenti universitari di ruolo).

La data della trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad esaurimento, di cui all'articolo 3, tredicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è da intendersi riferita al 31 ottobre 1978, termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore della citata legge di conversione.

Gli assistenti di ruolo su posti convenzionati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché — all'atto della loro nomina — i vincitori dei concorsi su posti convenzionati già esistenti alla data del 1° ottobre 1977 banditi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati in soprannumero nel ruolo degli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitari, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico acquisito. I relativi posti convenzionati so-

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1977

no soppressi. È abrogato l'articolo 13-bis (nuovo) del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

(È approvato).

ART. 25.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2 terzo comma della legge 15 novembre 1973, n. 734).

L'obbligo del versamento in conto entrate eventuali del Tesoro di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, deve intendersi riferito al solo esercizio finanziario 1973.

(È approvato).

ART. 26.

(Copertura finanziaria).

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi 332 milioni per l'anno 1977, è a carico del capitolo 4000 dello stato, di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Per i successivi esercizi finanziari la spesa annua complessiva valutata in lire 23 miliardi 685 milioni, sarà a carico dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

Gli onorevoli Labriola e Giannantoni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione della Camera dei deputati,

nel rilevare che l'inquadramento nei ruoli universitari del personale dipendente dai policlinici autonomi rappresenta il riconoscimento di una posizione di lavoro ef-

fettivamente ricoperta ma non può voler significare il rafforzamento di tali strutture;

invita il Governo

ad adottare gli idonei provvedimenti per generalizzare, per la gestione delle cliniche universitarie, il sistema di convenzioni con enti ospedalieri già adottato in quasi tutte le università: tale sistema è coerente con le scelte relative alle competenze regionali in materia sanitaria che va adottato indipendentemente dai problemi di riforma della facoltà medica.

(0/1732/1/8)

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non può accogliere l'ordine del giorno così formulato in quanto non può anticipare un giudizio di merito per le ragioni di coerenza con quello che abbiamo discusso in questa sede. Infatti adottare dei provvedimenti amministrativi di quel tipo significherebbe fare una scelta strutturale che obiettivamente, ritengo, dovrà essere oggetto di maggiore approfondimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Giannantoni insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

GIANNANTONI. Prendendo atto di quanto ha dichiarato il sottosegretario, lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mezzogiorno e Masiello hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione della Camera dei deputati

invita il Governo

a sollecitare il CNR a prorogare, in analogia con la normativa riguardante i borsisti e i contrattisti universitari di cui al disegno di legge n. 1732, la validità delle borse che scadesse prima del 1° ottobre 1978, nonché a provvedere alla copertura finanziaria.

(0/1732/2/8)

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Il disegno di legge n. 1732 verrà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università » (*Approvato dal Senato*) (1732):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1732, risulta assorbita la proposta di legge Labriola e Achilli n. 1085.

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Bardotti, Labriola, Bianco, Bini Giorgio, Bosi Maramotti Giovanna, Brocca, Carelli, Casati, Cavigliasso Paola, Chiarante, Corder, De Gregorio, Di Gesi, Giannantoni, Marton, Masiello, Mezzogiorno, Pagliai Morena Amabile, Pellegatta Maria Agostina, Quarenghi Vittoria, Raicich, Santuz, Tessari Alessandro, Trabucchi, Vaccaro Melucco Alessandra, Villari, Zoso.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO